



CITTA' DI SAN MAURO TORINESE

REGOLAMENTO

PER L'ASSEGNAZIONE E LA

GESTIONE DEGLI ORTI URBANI

ART. 1- Finalità

Il comune di San Mauro Torinese favorisce la formazione e l'organizzazione degli orti urbani quali sistemi ordinati di appezzamenti di terreno di proprietà pubblica, al fine di favorire ed incentivare il presidio e la riqualificazione del territorio, le attività ricreative, la coltivazione senza fini di lucro, nonché la partecipazione dei cittadini alla vita collettiva.

ART. 2 - Definizione e dimensioni

Per orto urbano (lotto) si intende una porzione di terreno pubblico concesso a titolo temporaneo destinato alla coltivazione di ortaggi, piccoli frutti e fiori, ad uso proprio dell'assegnatario e/o della sua famiglia, secondo le modalità previste nel presente regolamento.

La superficie dell'orto varia, a seconda del lotto, tra i 48 e i 78 mq circa. Ciascun lotto sarà consegnato libero, con il terreno delimitato lungo il margine esterno con paletti metallici zincati e rete di filo zincato di altezza pari a mt. 1,00, elettrosaldato e plastificato colore verde RAL 6005 a maglie rettangolari dimensioni 50x76 mm. e filo verticale ed orizzontale lineari aventi diametro di 2,2 mm.

ART 3 – Concessione

Tra ciascun assegnatario ed il comune di San Mauro Torinese viene stipulata apposita convenzione per la concessione a titolo temporaneo di area pubblica ad uso orto urbano.

L'assegnatario, all'atto della sottoscrizione della convenzione riceve una copia del presente regolamento.

Al momento della consegna del singolo lotto viene redatto un verbale di consegna del bene sottoscritto dall'assegnatario e dal personale incaricato del comune.

ART 4 – Procedura, requisiti .

La procedura di assegnazione viene pubblicizzata attraverso un avviso sul sito internet istituzionale dell'Ente; i lotti di terreno verranno assegnati in base alla presentazione di istanza al Protocollo dell'Ente, in base all'ordine di arrivo fino ad esaurimento della disponibilità degli stessi e previa valutazione da parte dell'Ente.

Possono presentare domanda di assegnazione i cittadini in possesso dei seguenti requisiti:

- a) Non svolgere attività di imprenditore agricolo professionale, part time o coltivatore diretto
- b) Non avere in proprietà appezzamenti di terreno coltivabile ad orto ubicati nel comune di San Mauro Torinese, ivi comprese le pertinenze di edifici destinati o da destinare ad orto
- c) Aver compiuto 18 anni

L'assegnazione degli orti è predisposta con determinazione dal Servizio Patrimonio

ART. 5 Durata e revoca

L'assegnazione dell'orto avrà durata triennale coincidente con l'anno solare. Le assegnazioni effettuate nel corso dell'anno, in relazione ad intervenute disponibilità di orti (per rinuncia, trasferimento, decesso, revoca, ...) avranno durata residua fino al 31 dicembre dell'anno stesso.

È inteso che, sia per gravi motivi di comportamento dell'assegnatario (es. furti, danneggiamenti, sconfinamenti, recinzioni alte od ombrose) e sia per motivi dovuti ad utilizzo improprio dell'area orti, la concessione potrà essere revocata con preavviso di giorni 15 a mezzo lettera raccomandata da parte del servizio patrimonio

L'assegnazione è revocabile in qualsiasi momento, con preavviso di giorni 30 a mezzo lettera raccomandata del Servizio Patrimonio.

ART. 6 Divieti

Sull'area assegnata non potrà essere svolta attività diversa dalla coltivazione orticola. In ogni caso la produzione ricavata non potrà dare adito ad attività commerciale o a scopo di lucro, ma sarà rivolta unicamente al conseguimento di prodotto per uso proprio, pena l'immediata decadenza dell'assegnazione.

L'assegnatario non potrà tenere in forma stabile sull'area assegnata animali, né svolgere forme di allevamento. È fatto altresì divieto di usare sostanze antiparassitarie pericolose per la pubblica salute, cioè sostanze di 1° e 2° classe, né diserbanti od altri prodotti che possano causare danno.

È fatto divieto nell'orto e nelle parti comuni di lavare autoveicoli e motoveicoli pena l'immediata decadenza dell'assegnazione.

È fatto divieto realizzare recinzioni o siepi alte ed ombrose e utilizzare gli orti per organizzare grigliate e feste private.

Gli utenti non possono realizzare, all'interno del lotto a loro assegnato, nessun tipo di costruzione, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, pena la revoca dell'assegnazione.

L'assegnatario non potrà avvalersi di manodopera retribuita per la coltivazione del terreno, né concedere a terzi il terreno, né subaffittare quanto assegnatogli, pena l'immediata decadenza dell'assegnazione.

ART. 7 Obblighi

Gli assegnatari sono responsabili in solido della manutenzione e pulizia degli spazi comuni (viottoli e viali centrali).

Qualora l'area risultasse sporca, degradata, incolta e disordinata si provvederà, dopo sopralluogo, alla revoca dell'assegnazione.

L'orario da rispettare per le lavorazioni attinenti la coltivazione con attrezzatura a scoppio/rumorosa sarà il seguente: dal lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00, alla domenica e nei giorni festivi dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00

ART. 8 – Coperture e serre

È ammessa la costruzione di un'unica serra per lotto, per la cui copertura, unico materiale

possibile è il nylon e per la cui struttura il materiale previsto è il ferro con centine di diametro non superiore a cm 3.

Le serre non devono superare l'altezza di mt. 2 e non devono avere una superficie superiore a mq. 12; dovranno essere collocate ad una distanza di cm. 100 dal confine in modo tale che l'ombra delle stesse cada nel proprio orto.

È ammessa altresì, a totale carico dell'assegnatario, la copertura della parte posteriore del lotto, rispetto al cancelletto d'ingresso, per una superficie non superiore al 50% dello stesso, con rete antigrandine poggiata su paletti metallici di altezza massima pari a mt. 2,00 e con diametro non superiore a cm 5. Il materiale utilizzato dovrà presentare, in tutti i lotti in cui verrà posizionato, le stesse caratteristiche sia per quanto riguarda le dimensioni della maglia, sia per quanto riguarda la scelta del colore.

ART. 9 Vigilanza e sanzioni

La sorveglianza è affidata al corpo di Polizia Locale. Resta inteso che ogni danno, furto, manomissione, infortunio od incidente che l'assegnatario possa subire o causare a terzi sarà a Lui esclusivamente imputabile. Il Comune, nella figura del Sindaco pro-tempore, resta peraltro sollevato da ogni responsabilità. Ogni controversia, questione o vertenza verrà esaminata e con riferimento a quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento al Codice civile.

ART. 10 Canone

Il canone dovuto dall'assegnatario è fissato in € 100,00 all'anno per ciascun lotto, revisionabile ogni tre anni sulla scorta degli indici ISTAT e dei valori di mercato. Tale cifra verrà versata in un'unica soluzione tramite emissione di avviso PagoPa, successivamente all'intervenuta esecutività del provvedimento deliberativo dell'assegnazione e, comunque, prima della materiale immissione nell'uso del terreno.

Entro il 31 gennaio di ogni anno ciascun assegnatario dovrà provvedere al pagamento del canone relativo all'anno in corso. In caso di mancato pagamento si metteranno in atto le procedure per la riscossione coattiva, oltre all'immediata revoca dell'assegnazione.

Per le assegnazioni effettuate in corso d'anno di cui all'art. 3 il canone verrà determinato in proporzione ai mesi di assegnazione.

In ogni caso non si farà luogo a rimborso di canoni versati.

ART. 11 Norme finali

Per tutto quanto non compreso nel presente Regolamento, si rimanda a quanto stabilito dalla legge e il codice civile.